

10-4-1997 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 10 - Parte prima

2) area distinta al catasto del comune di Latina al foglio 214, part. nn. 305 di mq 20, 307 di mq 170, 308 di mq 2.437 e 310 di mq 2.307 ed intestata a: Bertipaglia Antonio, nato ad Arre il 20 settembre 1924 e Bertipaglia Ennio, nato a Latina il 6 gennaio 1941. Proprietà dichiarata: Società impresa Raponi s.p.a. Indennità di esproprio determinata in L. 74.310.000 e depositata presso la Cassa depositi e prestiti di Latina;

Art. 2.

L'espropriante provvederà agli adempimenti previsti dalla legge (registrazione trascrizione notificazione, voltura ed inserzione nel Foglio degli annunci legali della provincia).

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale della Regione*.

Roma, addì 7 febbraio 1997

Il Presidente
BADALONI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 febbraio 1997, n. 224.

Riduzione dati del personale dipendente al fine di attivare processi di mobilità. Legge 29 dicembre 1988, n. 554.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'assessore regionale alla scuola, formazione e politiche del lavoro;

Visto il D.P.C.M. n. 325 del 5 agosto 1988 «Procedure per l'attivazione dei principi di mobilità nell'ambito delle pubbliche amministrazioni»;

Vista la legge del 29 dicembre 1988, n. 554 «Disposizioni in materia di pubblico impiego» ed in particolare l'art. 5;

Vista la legge del 29 dicembre 1990, n. 407 «Disposizioni diverse per l'attivazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993»;

Vista la legge del 30 dicembre 1991, n. 412 «Disposizioni in materia di finanza pubblica»;

Vista la legge del 14 novembre 1992, n. 438 «Disposizioni in materia di finanza pubblica»;

Viste le leggi del 24 dicembre 1993, n. 537 e n. 538 «Interventi correttivi di finanza pubblica» e «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»;

Vista la legge del 23 dicembre 1994, n. 724 «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»;

Vista la legge del 28 dicembre 1995, n. 519 «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»;

Vista la legge del 23 dicembre 1996, n. 662 «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»;

Visto l'art. 21 dello statuto della Regione Lazio;

Ritenuta l'urgenza di attivare i processi di mobilità tra il personale della Regione degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione e delle U.U.S.S.I.L. in ambito regionale sulla base della corrispondenza dei profili professionali di cui all'art. 4 del D.P.C.M. del 5 agosto 1988, n. 325 e successive eventuali modificazioni disposte ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge n. 554 del 29 dicembre 1988;

Decreta:

Gli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione e le U.U.S.S.I.L. (limitatamente ai servizi non rientranti nel campo di applicazione del decreto-legge n. 27 dell'8 febbraio 1988, convertito con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1988, n. 109) devono fornire alla Regione Lazio - Settore osservatorio regionale del mercato del lavoro, Ufficio del pubblico impiego, viale del Caravaggio, 107, 00147 Roma - entro 30 giorni dalla formalizzazione della richiesta, quanto segue:

1) tabella dotazione organico del personale giuridicamente in vigore alla data del 31 dicembre 1996 analiticamente distinta per livello/qualifica e profilo professionale;

2) tabella distribuzione personale dipendente in servizio al 1° dicembre 1995 analiticamente distinta per livello/qualifica e profilo professionale;

3) elenco dei posti in organico non ancora coperti analiticamente distinti per livello e profilo professionale;

4) elenco dei posti in organico in esubero e per i quali è attivabile il processo di mobilità, distinti per livello/qualifica e profilo professionale.

Roma, addì 7 febbraio 1997

Il Presidente
BADALONI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 febbraio 1997, n. 466.

Istituzione monumento naturale «Pastore e Lagozillo» in comune di Trevignano Romano (art. 5, L.R. n. 46/77).

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'assessore utilizzo, tutela e valorizzazione risorse ambientali;

Visto l'art. 5, 2° comma della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46 che detta le modalità per l'istituzione di monumenti naturali a tutela di ambienti di rilevante interesse paesistico o naturalistico, sottoponendoli a vincoli specifici diretti alla conservazione delle loro caratteristiche naturali;

Preso atto che l'intero comprensorio del Monte Sabatini è destinato a tutela, in base a quanto previsto dallo schema di piano regionale dei parchi e delle riserve naturali, approvato con D.G.R. n. 8098 del 29 settembre 1992, e che il lago di Bracciano è stato inserito tra i siti di interesse comunitario (SIC) nell'ambito del progetto «Bioitaly» per la sua importanza come luogo di sosta per l'avifauna migratoria, ai sensi della direttiva CEE 92/43;

10-4-1997 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 10 - Parte prima

Considerato che nel territorio del comune di Trevignano Romano esiste una zona umida di notevole importanza naturalistica e paesistica, racchiusa all'interno di un antico cinto castronico ed interessante un tratto della sponda del lago di Bracciano, denominata «Pantane di Trevignano»;

Considerato altresì che le «Pantane di Trevignano» rappresentano uno degli ultimi tratti di sponda lacuale con vegetazione naturale a canneto, giuncheto e saliceto-ontaneto e che tali ambienti sono ormai rari e localizzati in tutto il territorio nazionale;

Considerato che, in particolare, la zona umida delle «Pantane di Trevignano» deve ritenersi protetta, ai sensi dell'art. 3, punto «b» della legge regionale 5 aprile 1988, n. 18, in quanto sito di riproduzione di specie della fauna minore minacciate di estinzione e che la stessa zona ricopre un ruolo di primo piano nell'ambito dell'intero comprensorio Sabatino come sito di rifugio e nidificazione per numerose specie avifaunistiche, tra cui specie rare e protette;

Ritenuto altresì che l'area di cui trattasi, minacciata da continue trasformazioni dell'habitat umido dovute ad interrimenti, bonifiche, incendi e realizzazioni di manufatti di vario tipo, rischia entro breve la completa perdita delle sue caratteristiche naturali che la rendono attualmente uno dei siti di maggiore interesse naturalistico dell'intera sponda lacuale;

Considerato che il decreto del Presidente della Giunta regionale del Lazio 11 giugno 1996, n. 1064 sottoponeva l'area delle «Pantane di Trevignano» a particolari norme di salvaguardia, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 18 novembre 1991, n. 74, dando mandato all'assessorato utilizzo tutela e valorizzazione delle risorse ambientali di predisporre le misure definitive per la salvaguardia dei valori ambientali dell'area in questione entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto medesimo, avvenuta in data 30 luglio 1996;

Considerato altresì che nel territorio del comune di Trevignano Romano, nei pressi delle «Pantane» è situato un altro sito di rilevante interesse geomorfologico e naturalistico, ricollegabile al primo in quanto esempio rappresentativo di una tipica morfologia craterica dovuta all'attività del complesso vulcanico Sabatino, denominato «Lagusiello», da ritenersi meritevole di conservazione;

Preso atto, altresì, della presenza, all'interno delle aree di cui trattasi, di zone con vocazione agricola ormai consolidata per le quali è auspicabile il mantenimento dell'attuale uso produttivo, compatibilmente con le esigenze di tutela ambientale e paesaggistica;

Ritenuto opportuno, ai fini della conservazione delle aree suddette ed in considerazione delle loro caratteristiche e della loro limitata estensione complessiva, proporre l'istituzione di un monumento naturale, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46, individuando all'interno di tale monumento naturale una zonizzazione al fine di assicurare una tutela differenziata a settori con differente grado di naturalità;

Considerato che la 1ª commissione consiliare per l'ambiente ha proposto di apportare, nella parte dispositiva dello schema di decreto sottoposto al suo parere, le seguenti modifiche ed integrazioni:

nel quinto capoverso (che inizia con «zona B») dopo la parola «riqualificazione» è inserito «ambientale»; dopo la frase «qualsiasi nuovo intervento edilizio» è aggiunto «e di urbanizzazione, fatti salvi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di adeguamento degli edifici esistenti, senza aumento delle cubature»;

nel nono capoverso (che inizia con «l'apertura di nuove strade») si aggiunge: «è consentito limitatamente a quanto necessario per la conduzione dei fondi in essere al 31 dicembre 1996, previa autorizzazione dell'ente gestore»;

nel decimo capoverso (che inizia con «l'effettuazione»), dopo «in materia di arce protette», si aggiunge: «o di quelli strettamente connessi alle attività agricole in atto al momento dell'entrata in vigore del presente decreto»;

dopo il dodicesimo capoverso, si inserisce il seguente periodo: «la realizzazione di recinzioni, fatte salve quelle eventualmente necessarie per interventi di conservazione e ripristino ambientale»;

nel penultimo capoverso (che inizia con «Le attività e l'uso delle risorse») si aggiunge: «e per la conduzione delle attività agricole già in atto al momento dell'entrata in vigore del presente decreto e per lo svolgimento di attività didattico-educative, che potranno essere affidate anche ad associazioni od enti riconosciuti operanti nel settore della tutela ambientale»;

nel penultimo capoverso del decreto, le parole «qualora necessario» sono sostituite da «secondo i contenuti sopra indicati ed»;

Visto il parere favorevole espresso, con le modifiche ed integrazioni su esposte, dalla commissione consiliare I per l'ambiente in data 30 gennaio 1997 ai sensi della L.R. 28 novembre 1977, n. 46 art. 5, C. 2;

Decreta:

È istituito il monumento naturale delle «Pantane e Lagusiello», sito all'interno del comune di Trevignano Romano, facente parte del sistema regionale dei parchi e delle riserve naturali, di cui alla legge regionale 28 novembre 1977, n. 46, ed individuato dalla cartografia allegata al presente decreto come sua parte integrante (Allegato A), la cui gestione è affidata al comune di Trevignano Romano.

L'area del monumento naturale delle «Pantane e Lagusiello» è sottoposta alle norme di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed al divieto di esercizio venatorio.

L'area del monumento naturale delle «Pantane e Lagusiello» è suddivisa in due zone a diverso grado di naturalità, identificate nella cartografia allegata al presente decreto (Allegato A), così definite:

zona «A», destinata al mantenimento e al ripristino delle caratteristiche naturali;

10-4-1997 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 10 - Parte prima

zona «B», indirizzata al recupero e alla riqualificazione ambientale e paesaggistica, nella quale è consentita la conduzione dei fondi agricoli secondo le norme vigenti, con l'esclusione della installazione di nuove aree e di qualsiasi nuovo intervento edilizio e di urbanizzazione, fatti salvi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di adeguamento degli edifici esistenti, senza aumento delle cubature;

All'interno della zona «A» del monumento naturale delle «Pantane e Lagunello» sono inoltre vietati:

- l'esecuzione di qualsiasi opera edilizia;
- la manomissione e l'alterazione delle caratteristiche naturali e la messa a coltura dei terreni;

L'apertura di nuove strade o piste carrabili; il transito di veicoli a motore è consentito limitatamente a quanto necessario per la conduzione dei fondi in essere al 31 dicembre 1996; previa autorizzazione dell'ente gestore;

L'effettuazione di qualsiasi movimento-terra, esclusi quelli eventualmente finalizzati alla riqualificazione ambientale e al ripristino del sistema di canali di drenaggio, purché sottoposti al parere vincolante della struttura regionale competente in materia di aree protette o quelli strettamente connessi alle attività agricole in atto al momento dell'entrata in vigore del presente decreto;

L'accensione di fuochi e la bruciatura della vegetazione naturale;

L'esecuzione di qualsiasi taglio di vegetazione arborea;

la realizzazione di recinzioni, fatte salve quelle eventualmente necessarie per interventi di conservazione e ripristino ambientale;

la realizzazione di strutture di attracco e di qualsiasi manufatto sulla sponda lacuale.

Le attività e l'uso delle risorse naturali del monumento naturale sono disciplinate da apposito regolamento del monumento naturale delle «Pantane e Lagunello», secondo

dei contenuti sopra indicati di cui all'art. 9 della legge 28 novembre 1977, n. 46; tale regolamento indicherà anche le modalità per l'effettuazione di eventuali interventi di controllo della vegetazione naturale a fini della gestione ottimale dell'habitat e per la conduzione delle attività agricole già in atto al momento dell'entrata in vigore del presente decreto e per lo svolgimento di attività didattico-educative, che potranno essere affidate anche ad associazioni od enti riconosciuti operanti nel settore della tutela ambientale.

Per le violazioni ai precedenti divieti si applica quanto previsto dall'art. 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Incarica:

Il coordinamento provinciale di Roma del corpo forestale dello Stato e il comune di Trevignano Romano dell'osservanza del presente decreto.

Le competenti strutture regionali di provvedere all'espletamento di tutti gli atti necessari al perfezionamento del presente decreto, ivi compresa la notifica ai proprietari dei fondi e la trascrizione del vincolo di cui trattasi nei registri immobiliari.


Il comune di Trevignano Romano, d'intesa con le competenti strutture regionali, di redigere e trasmettere alla Regione, entro centoventi giorni dalla pubblicazione del presente decreto, il regolamento del monumento, naturale delle «Pantane e Lagunello» secondo i contenuti sopraindicati ed il piano particellare di esproprio dei terreni di proprietà privata di maggiore valore naturalistico, da sottoporre ad interventi di conservazione e riqualificazione ambientale, ai sensi dell'art. 13 della legge regionale n. 46/77.

Il comune di Trevignano Romano di provvedere alla tabellazione perimetrale del monumento naturale.

Il presente decreto non è soggetto a controllo.

Roma, addì 28 febbraio 1997

Il Presidente
BADALONI



ALLIGATO
A

B

A

CASA

D